

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 dicembre 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2022, n. 4.

Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF di adeguamento all'articolo 1, commi 2 e 5, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024). (22R00471) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2022, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive." (22R00468) Pag. 2

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2022, n. 9.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio 2021. (22R00480) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2022, n. 10.

Adempimenti per i soggetti beneficiari di contributi a carico del bilancio regionale e disposizioni di carattere finanziario. (22R00481) Pag. 10


REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 maggio 2022, n. 6-63/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl., (Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente: «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»). (22R00466) Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 maggio 2022, n. 7-6/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2020, n. 18-31/Leg, così come modificato dal Decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2020, n. 19-32/Leg avente ad oggetto "Regolamento di attuazione dell'articolo 8-bis, comma 4, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 concernente l'individuazione delle condizioni e dei requisiti di accesso all'assegno di natalità". (22R00467) Pag. 14





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2022, n. 4.

Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF di adeguamento all'articolo 1, commi 2 e 5, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12/Sez. 3 del 29 marzo 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Aliquote

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, a partire dal periodo di imposta 2022, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito applicando le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:

a) per i redditi sino a euro 15.000,00: 0,39 per cento;

b) per i redditi oltre euro 15.000,00 e sino a euro 28.000,00: 0,90 per cento;

c) per i redditi oltre euro 28.000,00 e sino a euro 50.000,00: 1,52 per cento;

d) per i redditi oltre euro 50.000,00: 2,10 per cento.

2. Le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF sono differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti a livello nazionale dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e, in caso di loro modifica, le maggiorazioni all'aliquota di base dell'addizionale, come individuate al comma 1, sono applicate sui nuovi scaglioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 assicurano la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato.

Art. 2.

Misure di sostegno economico-sociale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, a partire dal periodo di imposta 2022, sono confermate le seguenti detrazioni ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 68/2011, come misure di sostegno economico sociale:

a) euro 100,00 per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;

b) euro 250,00 per i contribuenti con figli a carico, portatori di *handicap* ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

2. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni indicate nell'art. 12, comma 1, lettera c), e commi seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986.

3. Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2014 e variazioni all'addizionale regionale all'IRPEF) e all'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 2014, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria) si applicano sino al periodo di imposta 2021.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 marzo 2022

CIRIO

(Omissis).

22R00471



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2022, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: «Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive.»

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 12S2 del 29 marzo 2022)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 novembre 2016, n. 23;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 35-4798 del 18 marzo 2022;

Emana
il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: «indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale del 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive».

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce, in attuazione all'art. 30 della legge regionale del 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), gli indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava, nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) tutela della qualità delle acque sotterranee;
- b) precauzione e correzione alla fonte dei danni arrecabili all'ambiente;
- c) qualità dell'ambiente;
- d) tutela della salute umana;
- e) tracciabilità dei materiali conferiti e loro localizzazione;

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano ai vuoti prodotti dalle attività estrattive delle sostanze minerali di seconda categoria ed alle loro pertinenze, come definiti dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, qualora siano oggetto di riempimento parziale o totale.

2. Sono esclusi dalle disposizioni del presente regolamento i progetti di riempimento totale o parziale di siti già interessati da attività estrattiva dichiarati conclusi dall'ente competente, che ha autorizzato lo svincolo del-

la relativa garanzia finanziaria presentata per il relativo progetto di recupero ambientale e per i quali non siano presentate istanze autorizzatorie, ai sensi della legge regionale n. 23/2016.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le definizioni di cui all'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e all'art. 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE), sono integrate dalle seguenti:

a) trattamento minerario: il processo o la combinazione di processi meccanici, fisici, biologici, termici o chimici svolti sulle risorse minerali, compreso lo sfruttamento delle cave, al fine di estrarre il minerale, compresa la modifica delle dimensioni, la classificazione, la separazione e la lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti di estrazione precedentemente scartati; sono esclusi la fusione, i processi di lavorazione termici (diversi dalla calcinazione della pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche;

b) terreno vegetale: strato fertile del suolo, corrispondente all'orizzonte pedogenizzato dove è concentrata la sostanza organica;


c) pertinenza: le opere e le aree necessarie per il deposito, il trasporto e la lavorazione dei materiali ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza, gli impianti fissi interni o esterni, così come definiti agli articoli 23 e 32 del regio decreto n. 1443/1927;

d) vuoto estrattivo: volume residuo a cielo aperto od in sotterraneo, derivante dall'asportazione di materiale per il reperimento di sostanze utili; rientrano in questa definizione anche quelli necessari al trattamento minerario (arricchimento, lavaggio, ecc.);

e) autorità competente per i rifiuti di estrazione: l'amministrazione regionale o provinciale competente per il rilascio dell'autorizzazione, individuata dalla legge regionale n. 23/2016 e dal regolamento regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R;

f) riempimento dei vuoti: l'insieme delle operazioni e delle lavorazioni volte al riempimento dei vuoti, per un loro utilizzo o per il ripristino delle aree. Qualora tali operazioni siano effettuate con l'impiego di rifiuti, qualsiasi operazione di recupero in cui i rifiuti non pericolosi, idonei ai sensi della normativa UNI, sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini. Il recupero con rifiuti è possibile nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5 «Recupero ambientale» del decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

g) utile sfruttamento estrattivo: attività potenzialmente utili al completamento del piano di coltivazione al fine di assicurare la piena sfruttabilità estrattiva del sito.



Art. 4.

Riutilizzo dei vuoti e materiale di riempimento

1. Il riutilizzo dei vuoti prodotti dall'attività estrattiva tramite riempimento deve prioritariamente considerare ed essere funzionale all'effettivo miglioramento delle condizioni morfologiche dell'area interessata, anche in relazione al miglioramento delle condizioni di stabilità dei fronti di scavo, dei versanti ed alle condizioni orografiche caratteristiche dell'area in un intorno significativo, nonché al miglioramento delle condizioni globali di stabilità dei vuoti.

2. Il riempimento totale o parziale dei vuoti di cava può essere attuato solo qualora il giacimento non sia più suscettibile di utile sfruttamento estrattivo, o comunque avviato senza irrimediabile pregiudizio per la coltivazione o la coltivabilità di questo. L'attestazione della suddetta condizione è riportata nella relazione tecnico mineraria di cui all'allegato A.

3. Il riempimento parziale o totale dei vuoti prodotti dall'attività estrattiva è consentito alle seguenti condizioni:

- a) sia garantita in tutte le fasi del riempimento la tutela dell'ambiente e della salute;
- b) sia garantita la stabilità dei materiali impiegati;
- c) non sia arrecato pregiudizio o peggioramento delle condizioni del suolo e delle acque;
- d) sia assicurata la tracciabilità ed il monitoraggio dei materiali e dei rifiuti utilizzati.

Art. 5.

Priorità nel riempimento dei vuoti

1. Il riempimento totale o parziale dei vuoti di cava, finalizzato a migliorare le condizioni morfologiche dell'area interessata dall'attività estrattiva, è parte dei lavori di recupero ambientale ed è attuato esclusivamente con i sottoelencati materiali e nel rispetto del seguente elenco di priorità:

- a) rifiuti di estrazione, prodotti dallo stesso o da altro sito estrattivo, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 117/2008;
- b) terre e rocce da scavo secondo le disposizioni previste dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017;
- c) rifiuti provenienti da attività di lavorazione di materiali estratti da cave, di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e non ricadenti nella fattispecie di cui alla lettera a);
- d) materiali aventi la qualifica di sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo n. 152/2006, purché siano garantiti simultaneamente i quattro requisiti di cui all'art. 184-bis, comma 1 del decreto medesimo, con particolare attenzione alla condizione definita dall'art. 184-bis, comma 1, lettera c), relativa alla necessità che il sottoprodotto debba essere usato direttamente, senza ulteriori trattamenti e alla condizione della lettera d) del medesimo articolo;
- e) materiali che abbiano cessato la qualifica di rifiuto destinati all'uso specifico, che soddisfino le condizioni stabilite dall'art. 184-ter del decreto legislativo n. 152/2006, ne rispettino i criteri specifici adottati ai sen-

si del comma 2 o in mancanza di questi i criteri dettagliati definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di cui al comma 3 del citato articolo;

f) rifiuti individuati al punto 7.31-bis dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 idonei ai fini del recupero ambientale (R10) nel rispetto dei disposti di cui all'art. 5 del citato DM;

g) altri rifiuti di origine minerale diversi da quelli di cui alla lettera c) ed f) individuati ai punti 7.1, 7.4, 7.14, dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ai fini del recupero ambientale (R10), anche se autorizzati secondo le procedure previste dall'art. 208, decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto dei disposti di cui all'art. 5 del citato d.m.. Potrà essere valutato anche l'utilizzo di ulteriori tipologie di rifiuti, individuati esclusivamente nei capitoli 7 e 12 dell'Allegato 1, Suballegato 1 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ai fini del recupero ambientale (R10), solo se supportato dai risultati di uno studio specifico, presentato dal proponente, che dovrà essere preliminarmente validato da ARPA Piemonte.

2. Il riempimento totale o parziale con rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1 e destinati allo smaltimento osserva le disposizioni e autorizzazioni previste per le discariche ai sensi dei decreti legislativi n. 152/2006 e 36/2003.

3. La valutazione dei criteri di priorità di cui al comma 1 è attuata dall'autorità competente al rilascio della prevista autorizzazione o concessione ai sensi della legge regionale n. 23/2016, sulla base dei contenuti della documentazione progettuale, in considerazione della tipologia di materiali da impiegarsi per il riempimento totale o parziale e nel rispetto di quanto previsto all'Allegato A.

4. Il riempimento totale o parziale dei vuoti di cava posti in area di ricarica degli acquiferi profondi, così come individuati nel Piano di Tutela delle Acque, è consentito esclusivamente nel rispetto delle disposizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 12-6441 del 2 febbraio 2018, paragrafo n. 2 «Attività estrattive e recuperi ambientali», lettera B, n. 2, pertanto con l'utilizzo di rifiuti di estrazione, possono essere inoltre utilizzate terre e rocce da scavo, purché siano compatibili con le caratteristiche litologiche del sito; per valutare la compatibilità ambientale dei materiali sopra indicati devono essere effettuate opportune valutazioni sito specifiche volte ad escludere qualunque impatto negativo sulla qualità ambientale delle acque sotterranee soggiacenti.

5. Il riempimento totale o parziale dei vuoti di cava realizzati sotto falda è consentito esclusivamente con l'utilizzo di rifiuti di estrazione, così come definiti dalla normativa vigente, e/o con terre e rocce da scavo di cui al comma 1, lettera b).

6. Il riempimento totale o parziale di vuoti di cava con materiale provenienti da cave del comparto ornamentale e non idoneo alla sua commercializzazione o derivante dalla scopertura del giacimento, anche se non finalizzato a migliorare le condizioni morfologiche di cui al comma 1, è assimilato ai fini del rilascio delle previste autorizzazioni alla priorità di cui al comma 1, lettera a).

Art. 6.

Autorizzazione

1. Gli interventi di modifica delle condizioni morfologiche dell'area interessata dall'attività estrattiva e finalizzati al riempimento totale o parziale dei vuoti con i materiali di



cui all'art. 5 comma 1, inclusi gli interventi di cui all'art. 14, comma 2 e all'art. 34 della legge regionale n. 23/2016, sono autorizzati nel rispetto delle procedure e dei tempi previsti dagli articoli 10 e 29 della legge regionale n. 23/2016. Tali procedure non si applicano per le aree oggetto di riempimento totale o parziale di cui all'art. 2, comma 2.

2. Il progetto di riempimento totale o parziale dei vuoti di cava viene valutato nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 29 della legge regionale n. 23/2016. Qualora sia previsto l'utilizzo di rifiuti di cui all'art. 5, comma 1, lettere c), f) e g), sono valutati gli aspetti ambientali e viene acquisita la prevista autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, ovvero, qualora ricorrano le condizioni previste per l'ammissione alle procedure semplificate, di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, sono valutati gli aspetti ambientali finalizzati alla successiva presentazione della comunicazione di inizio attività. Il progetto di riempimento contiene una proposta di monitoraggio conforme alle indicazioni di cui all'allegato B.

3. Qualora per i lavori di riempimento occorra l'installazione di ulteriori impianti per la lavorazione del materiale, questa è approvata dalla conferenza di servizi di cui all'art. 29 della legge regionale n. 23/2016. L'autorizzazione per gli impianti è temporanea in quanto gli stessi sono connessi all'attività estrattiva e costituenti pertinenza.

4. Le istanze di variazione della tipologia e dei quantitativi dei materiali di riempimento costituiscono modifica del recupero ambientale della cava, ai sensi dell'art. 19, comma 13 della legge regionale n. 23/2016. La mera variazione di materiali ricadenti nell'art. 5, comma 1 e rientranti nelle medesime tipologie elencate per le varie lettere, costituisce modifica di modesta entità di cui all'art. 19, comma 10 della legge regionale n. 23/2016, fatta salva l'acquisizione di eventuali autorizzazioni o l'invio delle comunicazioni laddove previste e fermo restando l'espletamento delle procedure di VIA laddove necessarie sulla base della normativa vigente.

Art. 7.

Garanzie finanziarie

1. Gli interventi estrattivi che prevedono il riempimento totale o parziale dei vuoti sono soggetti alla presentazione della garanzia finanziaria per il recupero ambientale, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 23/2016 e della deliberazione di cui al comma 4 del medesimo articolo.

2. Il computo di cui al comma 1 deve ricomprendere anche i volumi dei materiali da impiegarsi per la ricomposizione morfologica al termine dell'attività estrattiva, ai sensi della legge regionale n. 23/2016 e del r.r. 11/R/2017.

3. Nel caso di cui all'art. 5, comma 2, per il quale è prevista la garanzia finanziaria, ai sensi del decreto legislativo n. 36/2003, quest'ultima sostituisce quella presentata ai sensi della legge regionale n. 23/2016. La presentazione dell'una in sostituzione dell'altra deve avvenire al raggiungimento delle condizioni di progetto autorizzato ed in continuità con le fasi lavorative dell'intervento.

4. Nel caso di cui al comma 3, i contenuti e le modalità di presentazione della garanzia sono stabiliti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e il titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione anche al

beneficiario della fideiussione, ai sensi della legge regionale n. 23/2016, della presentazione della garanzia finanziaria di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2003, affinché possa procedere alla restituzione delle garanzie.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche ai procedimenti in corso e ai procedimenti di rinnovo dell'autorizzazione o concessione.

2. L'aggiornamento degli allegati è effettuato dalla struttura regionale competente, con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative comunitarie, statali e regionali. Tale determinazione stabilisce, altresì, la data di decorrenza degli aggiornamenti e l'eventuale regime transitorio.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 25 marzo 2022

CIRIO

(*Omissis*).

22R00468

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2022, n. 9.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio 2021.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 12 Supplemento I del 3 agosto 2022*).

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021, che forma parte integrante della presente legge, è approvato con le risultanze degli articoli seguenti.



TITOLO I
CONTO DEL BILANCIO

Capo I

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

Art. 2.

Entrate di competenza

1. Le entrate, classificate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, in «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» (Titolo 1), «Trasferimenti correnti» (Titolo 2), «Entrate extratributarie» (Titolo 3), «Entrate in conto capitale» (Titolo 4), «Entrate da riduzione di attività finanziarie» (Titolo 5), «Accensione di prestiti» (Titolo 6), «Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere» (Titolo 7), «Entrate per conto di terzi e partite di giro» (Titolo 9) e accertate nell'esercizio finanziario 2021 per la competenza dell'esercizio stesso, risultano stabilite in:

Accertamenti registrati	5.407.226.069,28 (+)
dei quali riaccertati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, per crediti non esigibili nell'anno 2021:	114.062.934,26 (-)
Entrate accertate al netto del riaccertamento dei residui 2021	5.293.163.135,02 (+)
delle quali	
riscosse	4.400.944.132,70 (-)
rimaste da riscuotere	892.219.002,32

Art. 3.

Spese di competenza

1. Le spese, classificate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, in spese per «Servizi istituzionali, generali e di gestione» (Missione 1), «Ordine pubblico e sicurezza» (Missione 3), «Istruzione e diritto allo studio» (Missione 4), «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali» (Missione 5), «Politiche giovanili, sport e tempo libero» (Missione 6), «Turismo» (Missione 7), «Aspetto del territorio ed edilizia abitativa» (Missione 8), «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» (Missione 9), «Trasporti e diritto alla mobilità» (Missione 10), «Soccorso civile» (Missione 11), «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (Missione 12), «Tutela della salute» (Missione 13), «Sviluppo economico e competitività» (Missione

14), «Politiche per il lavoro e la formazione professionale» (Missione 15), «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» (Missione 16), «Energia e diversificazione delle fonti energetiche» (Missione 17), «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» (Missione 18), «Relazioni internazionali» (Missione 19), «Fondi ed accantonamenti» (Missione 20), «Debito pubblico» (Missione 50), «Anticipazioni finanziarie» (Missione 60) e «Servizi per conto terzi» (Missione 99) e impegnate nell'esercizio 2021 per la competenza dell'esercizio stesso, risultano stabilite in:

Impegni registrati	5.392.246.145,87 (+)
dei quali riaccertati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, per debiti non esigibili nell'anno 2021	248.336.807,23 (-)
Spese impegnate al netto del riaccertamento dei residui 2021	5.143.909.338,64 (+)
delle quali	
pagate	4.342.036.759,64 (-)
rimaste da pagare	801.872.579,00

Art. 4.

Riassunto delle entrate e delle spese di competenza

1. Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell'esercizio 2021 risulta stabilito come segue:

Entrate accertate al netto del riaccertamento dei residui 2021	5.293.163.135,02 (+)
Spese impegnate al netto del riaccertamento dei residui 2021	5.143.909.338,64 (+)
Differenza	149.253.796,38


Capo II

ENTRATE E SPESE RESIDUE
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 5.

Residui attivi provenienti
dall'esercizio 2020 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi finanziari 2020 e precedenti risultano stabiliti in:



Residui attivi iniziali	1.744.798.482,35 (+)
dei quali riaccertati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, per crediti assolutamente inesigibili o insussistenti	11.450.931,04 (-)
dei quali	
riscossi durante l'esercizio 2021	610.011.457,39 (-)
rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2021	1.123.336.093,92

Art. 6.

*Residui passivi provenienti
dall'esercizio 2020 e precedenti*

1. I residui passivi degli esercizi finanziari 2020 e precedenti risultano stabiliti in:

Residui passivi iniziali	1.550.479.165,39 (+)
dei quali riaccertati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, per debiti insussistenti	14.179.116,31 (-)
dei quali	
pagati durante l'esercizio 2021	705.354.205,19 (-)
rimasti da pagare al 31 dicembre 2021	830.945.843,89

*Capo III*RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Art. 7.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 risultano stabiliti in:


- a) Somme rimaste da riscuotere sui residui attivi degli esercizi 2020 e precedenti: 1.123.336.093,92 (+)
- b) Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2021: 892.291.002,32 (+)
- totale residui attivi al 31 dicembre 2021: 2.015.555.096,24.

Art. 8.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 risultano stabiliti in:

- a) Somme rimaste da pagare sui residui passivi degli esercizi 2020 e precedenti 830.945.843,89 (+)
- b) Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2021 801.872.579,00 (+)
- totale residui passivi al 31 dicembre 2021 1.632.818.422,89.



Capo IV

SITUAZIONE DI CASSA

Art. 9.

Fondo di cassa

1. Il fondo di cassa al termine dell'esercizio finanziario 2021 è determinato in euro 258.224.849,03 come risulta dai seguenti dati:

	euro	euro
Fondo di cassa risultante a debito del Tesoriere al 31 dicembre 2020		294.660.223,77
Riscossioni		
- in conto competenza	4.400.944.132,70	
- in conto residui	610.011.457,39	5.010.955.590,09
Totale		5.305.615.813,86
Pagamenti		
- in conto competenza	4.342.036.759,64	
- in conto residui	705.354.205,19	5.047.390.964,83
Fondo di cassa a debito del Tesoriere al 31 dicembre 2021		258.224.849,03

Capo V

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 10.

Risultato di amministrazione

1. Il saldo finanziario attivo per l'esercizio 2021 è accertato nella somma di euro 471.886.701,06 come risulta dai seguenti dati:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				294.660.223,77
RISCOSSIONI	(+)	610.011.457,39	4.400.944.132,70	5.010.955.590,09
PAGAMENTI	(-)	705.354.205,19	4.342.036.759,64	5.047.390.964,83
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			258.224.849,03
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			258.224.849,03
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.123.336.093,92	892.219.002,32	2.015.555.096,24
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				97.575.342,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	830.945.843,89	801.872.579,00	1.632.818.422,89
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			63.950.442,55
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			105.124.378,77
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	(=)			471.886.701,06



2. La determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, nelle componenti disciplinate dalla legislazione vigente, è indicata nel «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2021» allegato alla presente legge.

TITOLO II

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

Capo I

RISULTATI DELLA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

Art. 11.

Conto economico e stato patrimoniale

1. Le risultanze della gestione economico patrimoniale adottata ai fini conoscitivi nell'esercizio 2021 sono determinate come segue:

1) il risultato economico dell'esercizio 2021 è stabilito in euro 76.203.964 in base alle seguenti risultanze:

Conto economico	Valori al 31/12/2021
<i>A) Componenti positivi della gestione</i>	
Totale componenti positivi della gestione (A)	4.630.380.882
<i>B) Componenti negativi della gestione</i>	
Totale componenti negativi della gestione (B)	4.519.813.636
Differenza (A-B)	110.567.246
<i>C) Proventi e oneri finanziari</i>	
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-19.204.410
<i>D) Rettifiche di valore attività finanziarie</i>	
Totale rettifiche (D)	0
<i>E) Proventi e oneri straordinari</i>	
Totale proventi e oneri straordinari (E)	-10.278.714
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	81.084.122
Imposte	4.880.158
Risultato dell'esercizio	76.203.964



2) la situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2021 è stabilita in euro 3.004.240.207 in base alle seguenti risultanze:

Stato patrimoniale - Attivo	Valori al 31/12/2021
<i>A) Crediti vs stato e altre amm.ni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione</i>	
Totale crediti vs partecipanti (A)	0,00
<i>B) Immobilizzazioni</i>	
Totale immobilizzazioni immateriali	21.202.601
Totale immobilizzazioni materiali	105.849.600
Totale immobilizzazioni finanziarie	177.861.788
Totali immobilizzazioni (B)	304.913.989
<i>C) Attivo circolante</i>	
Totale attivo circolante (C)	2.699.326.218
<i>D) Ratei e risconti</i>	
Totale ratei e risconti (D)	0,00
Totale dell'attivo (A+B+C+D)	3.004.240.207

3) la situazione patrimoniale passiva al 31 dicembre 2021 è stabilita in euro 3.004.240.207 in base alle seguenti risultanze:

Stato patrimoniale - Passivo	Valori al 31/12/2021
<i>A) Patrimonio netto</i>	
Totale patrimonio netto (A)	-43.408.061
<i>B) Fondi per rischi e oneri</i>	
Totale fondi rischi e oneri (B)	108.045.078
<i>C) Trattamento di fine rapporto</i>	
Totale T.F.R. (C)	0,00
<i>D) Debiti</i>	
Totale debiti (D)	2.653.497.878
<i>E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti</i>	
Totale ratei e risconti (C)	286.105.312
Totale del passivo (A+B+C+D+E)	3.004.240.207

4) è stabilito che il risultato economico dell'esercizio 2021 è destinato alle «riserve da risultato economico esercizi precedenti» in cui è confluito il «Fondo Dotazione iniziale».



TITOLO III

RENDICONTO CONSOLIDATO GIUNTA - CONSIGLIO REGIONALE

Art. 12.

Rendiconto consolidato Giunta - Consiglio regionale

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b, e dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è approvato il rendiconto consolidato Giunta - Consiglio regionale dell'esercizio 2021 come da allegato VOLUME II - Il Rendiconto consolidato Giunta - Consiglio regionale.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno stesso a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 1° agosto 2022

TOTI

(Omissis).

22R00480

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2022, n. 10.

Adempimenti per i soggetti beneficiari di contributi a carico del bilancio regionale e disposizioni di carattere finanziario.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 12 del 3 agosto 2022 - Anno 53)

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Adempimenti a carico dei beneficiari di contributi per interventi infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica

1. Dall'anno 2023 i soggetti attuatori beneficiari di contributi per interventi infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica con risorse iscritte a bilancio regionale sono tenuti, nel periodo compreso tra la data della comunicazione della delibera di concessione del contributo e la data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione delle opere, ai seguenti adempimenti:

a) trasmettere alla Regione Liguria la scheda di monitoraggio, Appendice 6 delle linee guida di cui all'arti-

colo 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022/2024)) e successive modificazioni e integrazioni, relativa allo stato di avanzamento degli interventi, nel rispetto della seguente tempistica:

1) primo invio entro un mese dalla data di comunicazione della delibera di concessione del contributo;

2) secondo invio entro la prima data utile tra le seguenti: 15 aprile (con aggiornamento dei dati al 31 marzo), 15 luglio (con aggiornamento dei dati al 30 giugno), 15 ottobre (con aggiornamento dei dati al 30 settembre) e 15 gennaio (dell'anno successivo a quello in cui è stato assegnato il contributo, con aggiornamento dei dati al 31 dicembre dell'anno precedente);

3) invii successivi con cadenza trimestrale calcolata rispetto alla data di scadenza del secondo invio;

b) trasmettere alla Regione l'istanza di erogazione degli acconti e del saldo del contributo concesso, corredata delle certificazioni rilasciate dal responsabile unico del procedimento redatte in conformità a quanto previsto dalle linee guida di cui alla lettera a), entro sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, dalla data di avvenuta consegna dei lavori, dalle date di raggiungimento delle quote percentuali di avanzamento lavori e dalla data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione delle opere;


c) trasmettere alla Regione, con riferimento ai contributi assegnati a valere sui fondi di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e successive modificazioni e integrazioni, la modulistica inerente il sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti) e successive modificazioni e integrazioni, debitamente compilata e sottoscritta dai responsabili unici del procedimento, entro il 15 marzo, 15 giugno, 15 settembre e 15 dicembre di ogni anno;

d) procedere, con riferimento ai contributi assegnati a qualsiasi titolo quale finanziamento o cofinanziamento di opere pubbliche, all'invio dell'attestazione concernente il trimestrale aggiornamento sulla piattaforma della BDAP-MOP di cui al d.lgs. 229/2011 e successive modificazioni e integrazioni, dei dati degli interventi finanziati.

2. L'inosservanza di uno o più adempimenti di cui al comma 1, reiterata per tre volte nell'arco temporale individuato dal medesimo comma, costituisce causa di inammissibilità di successive istanze presentate per beneficiare di ulteriori contributi per interventi infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica a valere sulle tre annualità di programmazione successive a quella in cui si è verificata l'ultima inadempienza.

3. Dell'accertamento delle inadempienze è data comunicazione scritta agli interessati.

4. La sanzione di cui al comma 2 non si applica alle istanze di contributo inerenti interventi aventi carattere di somma urgenza dichiarata ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 2.

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 21 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024))

1. Alla fine della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 21/2021, sono aggiunte le parole: "Per gli esercizi 2023-2024 il contributo di funzionamento è utilizzato esclusivamente per le spese correnti dell'esercizio di riferimento."

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024))

1. Alla fine del comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 22/2021 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: "come aggiornate dalla deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2021, n. 1122 (Approvazione aggiornamento delle "Linee guida per la definizione della programmazione regionale degli interventi infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica e modalità di erogazione dei relativi finanziamenti regionali" approvate con la D.G.R. n. 336/2021)".

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 22/2021 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: "nonché al fine di promuovere la stipula di una polizza ad adesione volontaria per la altre finalità previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 (Iniziativa di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)) e successive modificazioni e integrazioni."

Art. 4.

Spesa di progettazione di intervento di efficientamento energetico e miglioramento prestazionale di immobili di proprietà della Regione Liguria

1. Per l'anno 2022 la Giunta regionale è autorizzata a effettuare la spesa inerente la progettazione definitiva dell'intervento di efficientamento energetico e miglioramento prestazionale, comprensivo del rifacimento corticale delle facciate, delle proprie sedi in Genova, via Fieschi 15 e 17, per un ammontare massimo di euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00) al fine della partecipazione al programma regionale Liguria FESR 2021-2027 nelle more dell'approvazione del medesimo, fatta salva la possibilità dell'imputazione della spesa a valere sul programma stesso, qualora l'intervento nel suo complesso sia valutato ammissibile a finanziamento.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024, per l'esercizio 2022:

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 50 "Debito pubblico", Programma 1 "Quota interessi

ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 6 "Ufficio tecnico", Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 5.

Contributo straordinario alla Fondazione Teatro Carlo Felice

1. Alla Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, alla quale la Regione partecipa in qualità di socio fondatore ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo) e successive modificazioni e integrazioni, è concesso per l'anno 2022 un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 (un milione/00).

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024, per l'esercizio 2022:

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 (un milione/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 50 "Debito pubblico", Programma 1 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 6.

Incremento del contributo all'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova

1. Per l'anno 2022 il contributo di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 22/2021 e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024, per l'esercizio 2022:

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 2 "Formazione professionale", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 7.

Modalità di gestione del Fondo unico nazionale turismo di conto capitale

1. La Regione, al fine di dare attuazione al decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 marzo 2022 (Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte



corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) e ai successivi atti attuativi e di programmazione di cui all'articolo 5 del citato decreto, si avvale, per le attività di gestione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale assegnate alla Regione Liguria per l'anno 2022 della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A. di cui alla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - F.I.L.S.E. S.p.A.) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Gli oneri finanziari per le attività di cui al comma 1 sono quantificati nel limite complessivo di euro 80.000,00 (ottantamila/00) di cui euro 40.000,00 (quarantamila/00) per l'esercizio 2022, euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) per l'esercizio 2023 ed euro 16.000,00 (sedecimila/00) per l'esercizio 2024.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024: anno 2022

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 40.000,00 (quarantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 50 "Debito pubblico", Programma 1 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo 1 "Spese correnti";

- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 40.000,00 (quarantamila/00) in termini di competenza e di cassa alla Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti";

anno 2023

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 50 "Debito pubblico", Programma 1 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo 1 "Spese correnti";

- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) in termini di competenza alla Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti";

anno 2024

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 16.000,00 (sedecimila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 50 "Debito pubblico", Programma 1 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo 1 "Spese correnti";

- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 16.000,00 (sedecimila/00) in termini di competenza alla Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 8.

Anticipazione risorse in favore del Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile 4 marzo 2022, n. 872 (Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina)

1. Al fine di rendere immediatamente disponibili le risorse finanziarie per la gestione dell'emergenza Ucraina in atto, nelle more dei trasferimenti statali sulla contabilità speciale n. 6340 è autorizzata, in attuazione dell'articolo

4, comma 4, dell'O.C.D.P.C. 872/2022, o di eventuali successive O.C.D.P.C., l'anticipazione non onerosa, a favore del Commissario delegato ai sensi dell'O.C.D.P.C. 872/2022, nel limite massimo di euro, 2.500.000,00 (due milioni cinquecentomila/00) per la tempestiva attivazione delle misure allo stesso attribuite dalla citata ordinanza.

2. Il Commissario delegato provvede al riversamento al bilancio regionale delle somme per un importo corrispondente a quello oggetto di anticipazione, trasferendole dalla contabilità speciale, sulla quale transiteranno le assegnazioni erariali di cui all'articolo 6 della O.C.D.P.C. 872/2022, ottenutane la disponibilità, nel termine di trenta giorni e comunque entro e non oltre la chiusura dell'esercizio in corso.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2022-2024, per l'esercizio 2022:

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 2.500.000,00 (due milioni cinquecentomila/00) al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 200 "Riscossione di crediti di breve termine";

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 2.500.000,00 (due milioni cinquecentomila/00) alla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 1 "Sistema di protezione civile", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie".

Art. 9.

Sottoscrizione di azioni di Porto Antico di Genova S.p.A. da parte di F.I.L.S.E. S.p.A.

1. F.I.L.S.E. S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere con propri fondi, fino al limite massimo di euro 1.100.000,00 (un milione centomila/00), nel corso del 2022, azioni di Porto Antico di Genova S.p.A. in occasione dell'aumento del capitale sociale finalizzato al finanziamento degli investimenti del Piano a Medio Termine 2021 - 2025 di Porto Antico di Genova S.p.A.

Art. 10.

Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo

1. Al fine di intervenire con urgenza a sostegno del settore suinicolo, a fronte dei rischi di contaminazione dal virus della peste suina africana, la Regione attua quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, impiegando le risorse stanziate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2022 (Ripartizione del "Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza") per interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza del comparto suinicolo e nella filiera relativa alla raccolta, trattamento e trasformazione delle carni di cinghiale (sus scrofa), in conformità alle norme nazionali e dell'Unione europea, compresi gli interventi sulle popolazioni selvatiche di cinghiali finalizzati al depopolamento e al campionamento, stoccaggio e smaltimento delle carcasse dei suidi deceduti per cause naturali oppure abbattuti nell'ambito delle attività di depopolamento.



2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative.

Art. 11.

Modifica alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 28 (Interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 28/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“1 bis. La Regione Liguria riconosce la strategicità del Salone Nautico Internazionale di Genova quale manifestazione finalizzata alla promozione sui mercati internazionali delle produzioni liguri del settore nautico.”

Art. 12.

Disposizione di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 9, 10 e 11 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 1° agosto 2022

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

22R00481

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 maggio 2022, n. 6-63/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl., (Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente: «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19/Sez. Gen. del 12 maggio 2022)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto l'art. 54 del medesimo decreto del Presidente;

Vista la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m. concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»;

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 574 di data 8 aprile 2022 avente ad oggetto: Approvazione delle modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl., (Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 30-quater del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 11-51/Legisl del 1987

1. Dopo il comma 1 dell'art. 30-quater del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 11-51/Legisl. del 1987, è inserito il seguente:

«1 bis. La struttura provinciale competente in materia di piste da sci dispone periodicamente controlli a campione presso i titolari dell'autorizzazione all'esercizio per la verifica delle caratteristiche e requisiti delle polizze assicurative.»

Art. 2.

Modificazioni dell'allegato D del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 11-51/Legisl. del 1987

1. All'art. 2 dell'allegato D del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 11-51/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: «impianti della categoria S» sono sostituite dalle seguenti: «impianti della categorie S e D»;

b) l'alinea del comma 2 è sostituita dalla seguente:


«2. Il tecnico responsabile deve risultare iscritto in apposito registro tenuto a cura del SIF: l'iscrizione, anche limitatamente a determinate categorie di impianto, avviene su domanda dell'interessato che è subordinata:»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. L'iscrizione nel registro prevista al comma 2 decade al compimento del settantesimo anno di età».

2. All'art. 9 dell'allegato D del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 11-51/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole: «Le qualifiche si riferiscono a ciascuna delle seguenti categorie di impianti:» sono sostituite dalle seguenti: «Le qualifiche si riferiscono a ciascuna delle seguenti categorie di impianti, tranne la categoria D, per la quale è prevista la qualifica unica di capo servizio:»;

b) nel comma 1, dopo le parole: «- categoria C: funivie bifuni e monofuni a moto continuo, con veicoli a collegamento temporaneo alla fune di trazione ed impianti assimilabili; funivie monofuni a movimento intermittente ed impianti assimilabili» sono inserite le seguenti: «- categoria D: ascensori verticali e inclinati:»;



c) nel comma 6 dopo le parole: «sono validi» sono aggiunte le seguenti: «previa valutazione di equipollenza da parte della struttura provinciale competente in materia di impianti a fune» e dopo le parole: «U.S.T.I.F.» sono aggiunte le seguenti: «fermo restando i requisiti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10».

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. L'art. 2 dell'allegato D del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 11-51/Legisl. del 1987, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente: FUGATTI

(*Omissis*).

22R00466

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 maggio 2022, n. 7-6/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2020, n. 18-31/Leg, così come modificato dal Decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2020, n. 19-32/Leg avente ad oggetto "Regolamento di attuazione dell'articolo 8-bis, comma 4, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 concernente l'individuazione delle condizioni e dei requisiti di accesso all'assegno di natalità".

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18/Sez. Gen. del 9 maggio 2022*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e successive modifiche e integrazioni avente ad oggetto «Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità»;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2020, n. 18-31/Leg avente ad oggetto «Regolamento di attuazione dell'art. 8-bis, comma 4, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 concernente l'individuazione delle condizioni e dei requisiti di accesso all'assegno natalità» così come modificato dal decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2020, n. 19-32/Leg avente ad oggetto «Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2020, n. 18-31/Leg (regolamento di attuazione dell'art. 8-bis, comma 4, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 concernente l'individuazione delle condizioni e dei requisiti di accesso all'assegno natalità)»;

Visto il parere espresso dalla quarta commissione consiliare con nota di data 4 maggio 2022;

Vista la deliberazione di data odierna con la quale la Giunta provinciale ha approvato il regolamento avente ad oggetto «Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2020, n. 18-31/Leg, così come modificato dal decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2020, n. 19-32/Leg, (Regolamento di attuazione dell'art. 8-bis, comma 4, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 concernente l'individuazione delle condizioni e dei requisiti di accesso all'assegno di natalità)».

EMANA:

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2020, n. 16-31/Leg, così come modificato dal decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2020, n. 19-32/Leg,

1. All'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole «dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 2, le parole «per i figli nati o adottati nell'anno 2020 e nell'anno 2021» sono sostituite dalle parole «per i figli nati o adottati negli anni dal 2020 al 2024».

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente: FUGATTI

(*Omissis*).

22R00467

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUG-048) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 1 2 0 3 *

€ 1,00

